



| Franco Roberti |

| Giuseppe Magliocco | Alessandro Barbera |

LE ARMI DELL'ANTIMAFIA

III EDIZIONE

Laurus

| Franco Roberti |

| Giuseppe Magliocco | Alessandro Barbera |

LE ARMI DELL'ANTIMAFIA

III EDIZIONE

Laurus

CAPITOLO TERZO

Contrasto patrimoniale alla c.o.

Sommario: 3.1. *Evoluzione normativa* 3.2. *Gli organi Giudiziari* 3.3. *Il D.Lgs. 159/2011* 3.4. *Le varie forme di confisca* *Bibliografia*

3.1. Evoluzione normativa

Le misure di prevenzione rientrano nell'ambito degli strumenti legislativi applicabili *praeter delictum* e fanno parte di un sistema che risponde al principio sancito da una pronuncia della Corte Costituzionale secondo il quale *“l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell'avvenire”* (1). La prima Legge che fornì alle Autorità delle potestà di prevenzione rispetto alla commissione di reati è la Legge n. 1423/1956, titolata *“Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza e la pubblica moralità”*.

Tale normativa, ideata per il contrasto alla criminalità comune, ha introdotto per la prima volta la possibilità di applicare misure di prevenzione di tipo personale in ambito giudiziario.

Il quadro legislativo in parola venne successivamente integrato e potenziato con la Legge n. 575/1965, *“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere”*, il cui fine era quello di estendere l'applicazione delle misure di prevenzione personali anche ai soggetti indiziati di mafia.

La legge 152/1975, c.d. *“Legge Reale”*, fu il primo tentativo di arginamento dell'espansione delle mafie nell'economia tramite l'ideazione dell'istituto denominato *“sospensione dell'amministrazione dei beni”*, secondo il quale era possibile privare un soggetto della gestione di un bene qualora la condotta o il comportamento tenuto dallo stesso fossero ritenuti socialmente pericolosi.

La necessità di dover privare le organizzazioni dei proventi illeciti che venivano accumulati ebbe sfogo nel 1982. Infatti, a seguito degli eventi omicidiari del deputato Pio La Torre e del Generale Dalla Chiesa, venne varata la Legge 646/1982, c.d. *“Legge Rognoni-La Torre”*, che introdusse nel nostro ordinamento l'articolo 41-bis c.p., cioè il reato di associazione per delinquere di stampo

(1) Ordinanza n. 27 del 1959.

mafioso ⁽²⁾ e le misure di prevenzione patrimoniali applicabili a coloro che erano indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

A quel tempo la misura di prevenzione patrimoniale era subordinata all'irrogazione di quella personale, diversamente da quanto avviene al giorno d'oggi in cui l'applicazione delle due misure è disgiunta.

L'innovazione di cui si è appena fatto cenno è stata introdotta con il c.d. "*pacchetto sicurezza 2008-2009*", che, inoltre, ha ampliato il perimetro di applicazione della pericolosità qualificata a ulteriori reati e previsto l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali anche ai "pericolosi comuni".

La Legge 31 marzo 2010, n. 50, ha istituito l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

L'attuazione dei vari provvedimenti normativi citati aveva causato una polverizzazione e una stratificazione della normativa antimafia tanto che con la Legge n.136 del 2010, "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", si diede delega ⁽³⁾ di razionalizzare e innovare il Codice delle leggi antimafia, il sistema delle misure di prevenzione nonché quello delle certificazioni antimafia ⁽⁴⁾.

La delega venne parzialmente soddisfatta tramite l'emanazione del D.Lgs. n. 159/2011, che attualmente risulta suddiviso in:

- Libro I, "*Le misure di prevenzione*";
- Libro II, "*Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*";
- Libro III, "*Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*";
- Libro IV, "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento*".

Appare opportuno specificare che nel corpo del Decreto non è stato affrontato il tema della confisca dei beni illeciti allocati all'estero, problematica rilevante alla luce della sempre maggiore proiezione internazionale di tutte le organizzazioni criminali.

(2) Era associazione mafiosa quella in cui "*coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali*".

(3) Articolo 1: "*Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*".

(4) Con l'articolo 2.

Si ricorda come il D.Lgs. 159/2011 sia stato aggiornato anche in materia di antiterrorismo a seguito dell'introduzione nell'ordinamento del Decreto Legge n. 7/2015, con il quale:

- è stata aggiunta la competenza a promuovere le misure di prevenzione al “*Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale*”⁽⁵⁾;
- è stata estesa la platea dei “soggetti destinatari” della “*proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale*” a coloro che hanno preso parte “*ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale*”⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

Da ultimo, si ricordano le recenti modifiche approvate con la Legge 161 del 17 ottobre 2017 (da qui L. 161/17), di cui si dirà, sinteticamente, in seguito e quelle apportate nel corso del 2018, periodo in cui sono stati emanati degli atti normativi che hanno modificato la portata di taluni altri precetti contenuti nel D.Lgs. 159/2011.

Nel caso di specie si fa riferimento al D.L.113/2018 in materia di “*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*” (c.d. Decreto Sicurezza), convertito con la L. 132/2018, al D.L. 91/2018 (c.d. Decreto milleproroghe), convertito con la L. 108/2018, e al D.Lgs. 54/2018.

I provvedimenti in parola hanno avuto quali finalità, tra gli altri, quelle di modificare e revisionare la struttura e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) nonché disciplinare, in senso restrittivo, le regole in materia di trasparenza e incompatibilità degli incarichi conferiti agli amministratori giudiziari.

(5) Articolo 4, comma 1, lettera b bis).

(6) Art. 270-sexies, “Condotte con finalità di terrorismo”: “*1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia*”.

(7) Si tratta dei c.d. *foreign fighters*.

Anche lo Stato, al pari delle mafie, dispone di “armi” con cui fronteggiare l’attacco portato dalle organizzazioni criminali nei confronti della legalità.

Alla luce delle più recenti innovazioni legislative, il volume si sofferma, dopo aver delineato le caratteristiche delle organizzazioni criminali in Italia e nel mondo, da un lato sui principali interessi criminali nell’economia – primo fra tutti il mondo degli appalti – dall’altro sugli strumenti previsti dalla normativa antimafia. Peculiare attenzione viene rivolta alle norme che tutelano il settore economico e finanziario, come gli accertamenti economico-patrimoniali e il complesso sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio.

Il testo vuole essere uno strumento pratico d’ausilio e orientamento per quanti siano impegnati “sul campo” nel contrasto al fenomeno mafioso, nella consapevolezza della indispensabilità delle misure di contrasto patrimoniale quali strumento moderno e imprescindibile di lotta contro la criminalità organizzata.

